

### Il Segretario Generale

Al *dott. Biagio Mazzotta* – Ragioniere Generale dello Stato <u>ragioniere.generale@mef.gov.it</u> - rgs.ragionieregenerale.coordinamento@pec.mef.gov.it -

e p. c.

All'on. prof. Roberto Gualtieri - Ministro dell'Economia e delle Finanze - mef@pec.mef.gov.it -

All'on. Fabiana Dadone - Ministro della Funzione Pubblica ministropa@governo.it protocollo\_dfp@mailbox.governo.it -

Al *sen. Daniele Pesco*, Presidente della Commissione Bilancio del Senato - daniele.pesco@senato.it -

### Illustrissimo sig. Ragioniere Generale dello Stato,

il Sindacato che ho l'onore di rappresentare ha denunciato, più volte e presso numerose ed autorevoli Sedi, la cattiva gestione della dirigenza da parte delle Amministrazioni pubbliche (in particolare le Agenzie fiscali, l'INL, l'INPS, ma anche determinate Amministrazioni comunali fino a giungere all'IPAB ISMA di Roma). Una situazione questa che la cosiddetta privatizzazione ha generato e che la contrattazione non ha potuto e/o non ha voluto controllare. La sentenza 37 del 17 marzo 2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di ben tre leggi dello Stato<sup>[1]</sup>, costituisce, ad oggi, la più autorevole attestazione di tale disordine gestionale della dirigenza pubblica.

È viziato, infatti, il reclutamento dei dirigenti; è dispotico e irrazionale il loro trattamento; (come conseguenza) sono stati deformati i lineamenti della personalità dirigenziale, ben distanti da

<sup>[1] -</sup> art. 8, comma 24, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento (Governo Monti);

<sup>-</sup> art. 1 comma 14, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Governo Letta);

<sup>-</sup> art 1, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, proroga di termini previsti da disposizioni legislative (Governo Renzi).

quei connotati di Terzietà e Buona Amministrazione che la Costituzione pone a base dell'Autorità pubblica. Laddove, però, viene meno l'autorità, insorge l'autoritarismo.

Uno di quest'ultimi casi è quello che, da molto tempo, ci ha segnalato la nostra Segreteria provinciale di Reggio Calabria, puntualmente verificato da questa Sede nazionale attraverso un'innumerevole serie di interventi, proprio riguardanti la locale Ragioneria Territoriale dello Stato.

Il fatto che l'Ufficio di controllo della Corte dei Conti sugli atti del Ministero dell'Economia e delle Finanze abbia osservato, in merito all'ennesimo rinnovo del dirigente preposto a detta RTS (vedi determina della S.V. 25/02/2019, n. DAG-2019-1033), che "... la conferma dell'incarico al dirigente, che si protrae ormai dal 2014, contrasta con la natura eccezionale e straordinaria dell'istituto [la reggenza], al quale si deve ricorrere solo nel caso in cui si verifichino situazioni che impediscono lo svolgimento dell'attività amministrativa", evidenzia, in modo autorevole, un'anomalia che non ha mancato di produrre danni al Personale (e quindi, anche, all'Amministrazione). Mi riferisco ad un modus operandi, quello del dirigente preposto, che, oltre a casi di sproloquio, ha generato divisioni fra il Personale (e, quindi, l'insorgere di fazioni), stati di isolamento, mobbing e litigiosità, fino a giungere al singolare episodio di una Segreteria (Ufficio pubblico) che organizza una raccolta fondi per il collocamento a riposo del dirigente (una "pratica" inusitata, generalmente riservata alla libera iniziativa dei Colleghi).

Le invio una scaletta di eventi, chiedendole un intervento che ristabilisca nella Sede RTS di Reggio Calabria quella serenità nell'ambiente di lavoro, necessaria al ben operare e al Buon Andamento che la Costituzione ci richiede.

### Cordiali saluti.

Roma, 31 gennaio 2020.

Giancarlo Barra

erra Clahaman

In data 22 novembre 2019 il dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo e dirigente reggente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Reggio Calabria/Vibo Valentia. convocava tutto il Personale per fornire "comunicazioni" e porgere saluti in considerazione che, dopo ben cinque anni, si sarebbe concluso, con decorrenza 25 novembre 2019, il suo incarico di reggenza della sede di Reggio Calabria/Vibo Valentia; ciò a causa di un rilievo della Corte dei conti sull'ennesimo decreto di proroga dell'ottobre 2019. Detta convocazione faceva seguito a quella di fine luglio 2019, che a sua volta si accodava ad altre riunioni, aventi ad oggetto medesime finalità, nell'ambito delle quali si dava l'annuncio del termine della reggenza, salutando il Personale.

In occasione dell'ultimo commiato, l'Ufficio Segreteria della Ragioneria Territoriale dello Stato, riteneva opportuno aprire una sottoscrizione volontaria per una raccolta di fondi avente come destinazione un regalo per il direttore uscente (puntualmente accettato); per tale finalità riusciva a raccogliere una cifra ben più consistente di quella tollerata dal Codice di comportamento.

In data 27 novembre 2019, però, lo stesso Dirigente della Ragioneria Territoriale dello Stato di Palermo (reggente di Reggio Calabria/Vibo Valentia) dava la comunicazione di essere "particolarmente lieto di informare" che, nonostante i cinque anni trascorsi, avrebbe continuato, ancora una volta, a ricoprire il suo incarico nella più volte nominata sede di Reggio Calabria/Vibo Valentia.

Se si analizza questa vicenda amministrativa che si protrae, ormai, da più di un lustro, vengono da porsi molteplici domande, alle quali la Federazione DIRPUBBLICA non può, ovviamente, dare risposta, senza l'intervento dell'Amministrazione responsabile.

La prima delle questioni riguarda la durata e le modalità di attribuzione dell'incarico di reggente di Reggio Calabria/Vibo Valentia, sotto il profilo del merito. Orbene, è mai possibile che una procedura straordinaria duri e si procrastini ancora oggi per oltre cinque anni, disattendendo le norme e la giurisprudenza ormai consolidata (*in ultimo Corte conti Deliberazione 7/2016 sezione centrale*)? È normale che un dirigente abbia la responsabilità di due sedi rilevanti e distanti 250 chilometri l'una dall'altra, con conseguente impossibilità di presenza quotidiana? È credibile sostenere che dopo numerosi interpelli per ricoprire l'incarico di dirigente della sede di Reggio Calabria, ai quali partecipano numerosi dirigenti di ruolo, nessuno di questi venga ritenuto sufficientemente adeguato a ricoprire tale incarico? È mai possibile che nessuno di loro sia dotato delle qualità dell'attuale reggente, rendendolo insostituibile?

In una Pubblica Amministrazione volta a svolgere i propri compiti sulla base dei principi costituzionali, ed in base al motto/obiettivo della Ragioneria Generale dello Stato "garantire la corretta gestione e la rigorosa programmazione delle risorse pubbliche" le ovvie risposte sarebbero tutte negative, se viceversa la realtà purtroppo è quella descritta andrebbero forse verificati i motivi di siffatti comportamenti.

La seconda delle questioni riguarda il profilo della legittimità. Il procedimento di conferimento degli incarichi dirigenziali, conformemente alle disposizioni normative vigenti, è soggetto alle procedure di interpello indette dall'Amministrazione che consentono la partecipazione di tutti i dirigenti interessati. Inoltre, proprio ai sensi dell'art. 2 comma d) del regolamento interno del MEF (DM 5 agosto 2009 recante

#### SEDE NAZIONALE

"Individuazione dei criteri per il conferimento, mutamento e revoca degli incarichi dirigenziali nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze"), il principio della "rotazione" (un vocabolo certamente non felice, più utile a spiegare l'Astronomia, che la gestione amministrativa del Pubblico Impiego) rappresenta, purtuttavia, un principio generale da osservare nel conferimento degli incarichi, anche al fine di garantire (seguendo la retorica istituzionale) "... la più efficace ed efficiente utilizzazione delle risorse in relazione ai mutevoli assetti funzionali ed organizzativi e ai processi di riorganizzazione e per favorire lo sviluppo della professionalità dei dirigenti". Ma ciò è esattamente il contrario di quanto, in questo caso, ha deciso e attuato l'Ufficio di Coordinamento con il DAG del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Da considerare inoltre che proprio il Piano Triennale Anticorruzione considera il conferimento degli incarichi dirigenziali come fattore di rischio

## D.00 Ufficio di Staff del Capo Dipartimento AA.GG. Del Personale e dei Servizi

Cod. Processo Processo Cod. Descrizione Rischio Fattori Livello

01.03 Conferimento incarichi dirigenziali

R28 Conflitto di interessi/lobby M 4

# R.00 Ufficio di staff del Ragioniere generale dello Stato

Cod. Processo Processo Cod. Descrizione Rischio Fattori Livello

01.03 Conferimento incarichi dirigenziali

R28 Conflitto di interessi/lobby M 3 - Alterazione o omissione di dati A D M 3 per danneggiare o avvantaggiare qualcuno R87

01.13 Comandi/fuori ruolo In Abuso nei processi di D 4

## 01 I.G.F. - Ispettorato generale di finanza

Cod. Processo Processo Cod. Descrizione Rischio Fattori Livello 06.101 Valutazione dei requisiti professionali per l'espletamento di incarichi di revisione contabile/sindacale Richiesta e/o accettazione A 5 impropria di regali, R64

## R.01 I.G.F. - Ispettorato generale di finanza

Cod. Processo Processo Cod. Descrizione Rischio Fattori Livello compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati

Si evidenzia, inoltre, il fatto che il dirigente in questione, sempre pronto (a quanto si dice) a chiedere il rispetto delle norme previste nel codice di comportamento del MEF al proprio Personale, se ne dimentica, poi, quando si tratta di ricevere egli stesso regali di valore ben oltre il limite consentito e peraltro senza motivo, o almeno senza motivo palese. Non si è verificato, infatti, alcun trasferimento, né collocamento a riposo, né altro.

Si vuole, in tal senso, ricordare il combinato disposto degli artt. 2, 4, 16 (in particolare i commi 1 e 5) del Codice di Comportamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze<sup>1</sup>, dai quali si evince (fra le molteplici disposizioni) che il "dipendente" (vocabolo comprendente, in questo caso, quello di "dirigente") non accetti, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle

#### SEDE NAZIONALE

Via Giuseppe Bagnera, 29 - 00146 Roma; tel.: +39 065590699; fax: +39 0681156896; cell. +39 3771813085 <u>www.dirpubblica.it</u> - sede@dirpubblica.it – dirpubblica@pec.it C.F.: 97017710589 - Partita I.V.A.: 04919551004

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Approvato con D.M. del 10 aprile 2015 (http://www.mef.gov.it/operazione-trasparenza/disposizioni generali/atti gen/Codice disciplinare/codice etico.html)

normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali, in specie da parte di soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio.

In ultimo si segnala che la normativa vigente (art. 14, d.lgs. n.33/2013) in tema di trasparenza prevede che siano pubblicati tempestivamente gli atti di conferimento degli incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione, con l'indicazione della durata dell'incarico, etc.

SEDE NAZIONALE